



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VIII, II, III, V e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale" Reg. Gen. 606

Ad iniziativa dei consiglieri Michele Cammarano, Vincenzo Viglione, Gennaro Saiello, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba e Maria Muscarà.

Depositata al protocollo informatico in data 24 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II, III, V e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 31 OTT. 2018

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n.243 del 15 Ottobre 2018

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale"

Il sottoscritto Gennaro Saiello, appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Saiello

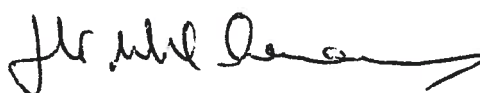


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

PROPOSTA DI LEGGE

**"MISURE A SOSTEGNO DELLA AGRICOLTURA DI QUALITÀ E DEL PATRIMONIO
AGRO-ALIMENTARE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BIRRA AGRICOLA E
ARTIGIANALE"**

A firma dei Consiglieri

Michele Cammarano 

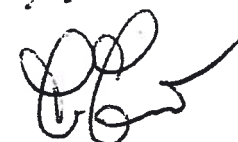
Vincenzo Viglione 

Gennaro Saiello 

Valeria Ciarambino 

Luigi Cirillo 

Tommaso Malerba 

Maria Muscarà 



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge, nel quadro della normativa comunitaria e statale, promuove una serie di politiche a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale.

In particolare, la proposta di legge promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia agricola e artigianale della Campania, in considerazione dell'elevato valore storico-culturale ed economico del comparto in un quadro produttivo fortemente caratterizzato dalla presenza di condizioni climatiche e naturali ottimali per tale tipologia di prodotto.

La proposta inoltre promuove la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e lavoratori.

Per il perseguimento delle suindicate finalità, la Regione – attraverso il presente impianto normativo – intende sostenere lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra agricola e artigianale, valorizzandone gli elementi di tipicità e qualità, incentivare l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti, favorendo la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati e salvaguardare le imprese di settore ubicate nei territori montani, insulari e nelle aree interne a rischio spopolamento.

La proposta, in fine, incentiva la creazione di nuove imprese agricole nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile, anche attraverso l'agevolazione all'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni e delle trasformazioni.

La proposta di legge ha come obiettivo di fondo lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola e artigianale, con particolare riguardo alla filiera corta, nonché la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale regionale dei birrifici artigianali.

La proposta consta di 12 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le principali finalità della legge, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

In particolare, la proposta definisce – a testimonianza della tipicità della produzione e della ricerca delle origini - la birra artigianale della Campania come il prodotto il cui ciclo di produzione, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, è svolto interamente all'interno del territorio regionale.

Altre definizioni riguardano il birrificio artigianale indipendente della Campania, il piccolo birrificio agricolo e il microbirrificio.

L'articolo 3 stabilisce l'adozione del disciplinare di produzione della birra artigianale in Campania, quale strumento di controllo di qualità della produzione, la cui adesione da parte dei produttori costituisce condizione per l'accesso ai contributi previsti dalla legge.

L'articolo 4 prevede misure per la promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra, mentre l'articolo 5 stabilisce iniziative per la valorizzazione dei prodotti di qualità.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'articolo 6 prevede la fiera della birra agricola e artigianale della Campania. Sul versante della fruibilità e della trasparenza è istituito il portale tematico (art. 9).

In fine, di particolare interesse è l'inserimento della cd. *sunset clause* di matrice statunitense in luogo della consueta clausola valutativa (art. 12), con cui si determina la durata della legge e la possibilità di abrogazione automatica in assenza di valutazione intermedia sulla validità dell'intervento legislativo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge contiene i seguenti oneri finanziari così quantificati:

- Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra (art. 9)

Le finalità indicate nella presente legge sono realizzate in relazione alle misure finanziarie previste all'interno del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 di cui alla decisione C(2015) 8315 finale del 20 novembre 2015.

Le finalità di cui all'articolo 4 sono realizzate con risorse a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), titolo 1, nei limiti delle risorse libere ivi iscritte.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 del bilancio di previsione della Regione Campania si fa fronte mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01, titolo 1 (Spese correnti) e mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01, titolo 1 (Spese correnti).

- Istituzione del portale tematico (art. 9)

La metodologia seguita per la quantificazione dell'onere finanziario derivante dall'istituzione del portale tematico si è basata sulla ricerca di precedenti esperienze nell'implementazione di sistemi informativi regionali e sulla modulazione di tali precedenti alla qualità e quantità dei servizi che si intende erogare.

Per quanto concerne il portale si è prima di tutto verificata la presenza all'interno dell'infrastruttura digitale regionale di una struttura simile in grado di ospitare il sistema informativo desiderato. L'infrastruttura tecnologica individuata è la piattaforma iTer-Campania che contiene al suo interno elementi fortemente in linea con i contenuti dell'istituendo portale.

iTer Campania infatti si occupa di:

- ✓ Anagrafe delle Entità e degli Eventi Territoriali;
- ✓ Cloud geografico (Data Hub della Regione Campania);
- ✓ Supporto alle decisioni;
- ✓ GeoOpenData;
- ✓ IOT Internet of things.

In particolare, la presenza dei modelli di geo-referenziazione consente una verticalizzazione, ossia una definizione di una sezione della piattaforma dedicata al tema di riferimento. Del resto, la peculiarità del portale tematico risiede nella localizzazione dei birrifici e della messa a sistema delle informazioni storiche-culturali e comunicative.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'implementazione del portale su piattaforma iTER Campania comporta un costo complessivo che si aggira intorno ai 50.000,00 euro, distinti nel seguente modo:

- ✓ costi di implementazione della piattaforma;
- ✓ costi di formazione del personale interno e del personale addetto all'inserimento delle informazioni in back-end;
- ✓ gestione e manutenzione del back-end;
- ✓ gestione e aggiornamento del front-end.

La stima è solamente sul primo anno, mentre a regime l'ammontare complessivo si attesta sui 20.000,00 euro.

A budget fisso si possono inserire una serie di servizi e modularli a seconda delle possibilità economiche in possesso, tuttavia, una versione base è possibile con le risorse stimate.

- Fiera della birra agricola e artigianale della Campania (art. 6)

Esistono ormai innumerevoli eventi e fiere della birra artigianale, dove è possibile trovare un intero settore relativo alla filiera brassicola italiana e straniera.

I costi medi sono ampiamente a carico degli stessi operatori che spesso ottengono forti profitti dalla partecipazione dei cittadini e degli utenti mediante vendita e somministrazione degli alimenti e delle bevande.

I costi di organizzazione sono quindi totalmente a carico degli imprenditori del settore. La Regione si può dunque limitare alla partecipazione alle attività di localizzazione della fiera – in accordo con le altre istituzioni preposte – e al patrocinio dell'evento, che può assumere anche la forma gratuita.

In ogni caso, ogni scelta relativa alla eventuale ingresso economico nella parte organizzativa è rimesso alla discrezionalità amministrativa, con relativo onere di quantificazione e copertura ex post.

- Spese per qualificazione e formazione professionale degli operatori (art. 7)

La Regione avrà il compito di promuovere direttamente o per il tramite di operatori riconosciuti e accreditati corsi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di birraio artigianale, con una formazione che spazia dalla tecnologia applicata, alla biochimica, fino alla botanica e ai principali metodi di birrificazione.

Il corso permette di lavorare nei birrifici e nelle filiere brassicole, nonché le conoscenze di natura gestionale utili per l'avvio di un'attività imprenditoriale nel settore.

La Regione Veneto organizza – indirettamente – corsi di questo tipo e rilascia ai partecipanti che superano l'esame finale (corso di circa 600 ore tra aula e laboratori) la qualifica professionale di birraio artigiano, riconosciuta in tutta Europa, comprensiva di abilitazione alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande (DGR n. 668 del 2015).

I costi medi per l'attivazione dei corsi sono generalmente a carico dei partecipanti e si aggirano sui 2.850 euro a persona.

L'eventuale previsioni di interventi di sostegno economico finalizzato alla partecipazione gratuita o all'esenzione parziale della quota di partecipazione dipendono da scelte operative da parte della struttura amministrativa competente deputata all'attuazione del dettato normativo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'opzione zero prevede in ogni caso che i costi totali siano totalmente a carico del soggetto interessato all'ottenimento del rilascio delle certificazioni e degli attestati.

- Interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione dei prodotti, delle materie prime e dei loro derivati / acquisto di macchinari e strumenti di dotazione (art. 5)

Una linea di finanziamento della legge è quella relativa agli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti esistenti. Si tratta di una serie di interventi che insistono su produzioni già attive e che necessitano di adeguamenti strutturali al fine di consentire il miglioramento delle produzioni e la messa in sicurezza dell'impiantistica.

Anche in questo caso, la misura del sostegno regionale dipende dai bandi di gara messi in campo dalla struttura amministrativa competente deputata all'attuazione del dettato normativo.

Tuttavia è possibile stimare un budget iniziale (euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2018-2020) sul quale poi parametrare l'eventuale accessibilità dei partecipanti a seconda delle richieste e delle spese ammissibili.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Disciplinare di produzione agricola
- Art. 4 Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie
 prime destinate alla produzione della birra
- Art. 5 Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali
- Art. 6 Fiera della birra agricola e artigianale della Campania
- Art. 7 Qualificazione e formazione professionale degli operatori
- Art. 8 Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
- Art. 9 Portale tematico
- Art. 10 Disposizioni finanziarie
- Art. 11 Durata della legge
- Art. 12 Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nel quadro delle politiche a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare:
 - a) promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia agricola e artigianale della Campania;
 - b) promuove la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e lavoratori agricoli.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) sostiene lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale, valorizzandone gli elementi di tipicità e qualità;
 - b) incentiva l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti, favorendo la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati;
 - c) salvaguarda e sostiene le imprese agricole di settore ubicate nei territori montani, insulari e nelle aree interne a rischio spopolamento;
 - d) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra agricola e artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
 - e) agevola l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni e delle trasformazioni;
 - f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola, con particolare riguardo alla filiera corta;
 - g) favorisce la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale regionale dei birrifici agricoli e artigianali.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) e successive modifiche e integrazioni, si intende per:
 - a) *birra artigianale*, la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
 - b) *birrificio artigianale indipendente*, un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge si intende per:

- a) *birra artigianale della Campania*, il prodotto di cui alla lett. a) del comma 1 il cui ciclo di produzione, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, è svolto interamente all'interno del territorio regionale;
- b) *birrificio artigianale indipendente della Campania*, l'impresa di cui alla lett. b) del comma 1 che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione, nel territorio regionale;
- c) *piccolo birrificio agricolo*, l'impresa di cui alla lett. b) del comma 1 che produce birra artigianale quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- d) *microbirrificio*, l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lett. b) del comma 1, produce meno di 10.000 ettolitri all'anno;
- e) *titolari dei birrifici*, soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3

Disciplinare di produzione agricola

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce uno o più disciplinari di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.
2. La adesione da parte dei produttori di birra agricola e artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui al comma 1 costituisce condizione di priorità per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 4

Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione agricola e artigianale della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 5

Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali

1. La Regione pone in essere iniziative volte al sostegno delle attività dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e in particolare:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- a) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione dei prodotti agricoli, delle materie prime e dei loro derivati;
 - b) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.
2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze e irrogazione delle sanzioni.
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 che:
- a) realizzano progetti volti a valorizzare la qualità del prodotto agricolo e artigianale a garanzia e tutela del consumatore finale;
 - b) impiegano personale femminile e giovanile;
 - c) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra agricola e artigianale anche a soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari.

Art. 6

Fiera della birra agricola e artigianale della Campania

- 1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra agricola e artigianale della Campania" anche attraverso una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.
- 2. Nel contesto della fiera annuale della birra agricola e artigianale è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile", organizzato in collaborazione con l'ASL territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

Art. 7

Qualificazione e formazione professionale degli operatori



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore agricolo e artigianale anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

Art. 8

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

Portale tematico

1. E' istituito il portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.
2. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:
 - a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore;
 - b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali campani;
 - c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet;
 - d) le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 6;
 - e) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi;
 - f) l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Le finalità indicate nella presente legge sono realizzate in relazione alle misure finanziarie previste all'interno del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 di cui alla decisione C(2015) 8315 finale del 20 novembre 2015.
2. Le finalità di cui all'articolo 7 sono realizzate con risorse a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), titolo 1, nei limiti delle risorse libere ivi iscritte.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 del bilancio di previsione della Regione Campania si fa fronte mediante incremento di euro 125.000,00 della



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01, titolo 1 (Spese correnti) e mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01, titolo 1 (Spese correnti).

Art. 11

Durata della legge

1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2022.
2. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.
3. Nei sei mesi antecedenti al termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:
 - a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
 - b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

PROPOSTA DI LEGGE

**MISURE A SOSTEGNO DELLA AGRICOLTURA DI QUALITÀ E DEL PATRIMONIO
AGRO-ALIMENTARE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI BIRRA AGRICOLA E
ARTIGIANALE**

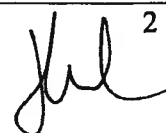
SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

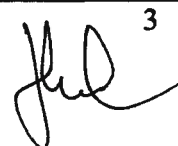
Sezioni	Contenuti
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate La presente proposta di legge, nel quadro della normativa comunitaria e statale, promuove una serie di politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra artigianale. In particolare, la proposta di legge promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia artigianale della Campania, in considerazione dell'elevato valore storico-culturale ed economico del comparto in un quadro produttivo fortemente caratterizzato dalla presenza di condizioni climatiche e naturali ottimali per tale tipologia di prodotto. La proposta inoltre promuove la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e lavoratori. Per il perseguimento delle suindicate finalità, la Regione – attraverso il presente impianto normativo – intende sostenere lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale, valorizzandone gli elementi di tipicità e qualità, incentivare l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti, favorendo la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati e salvaguardare le imprese di settore ubicate nei territori montani, insulari e nelle aree interne a rischio spopolamento. La proposta, in fine, incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile, anche attraverso l'agevolazione all'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni e delle trasformazioni. b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo. La proposta di legge ha come obiettivo di fondo lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla filiera corta, nonché la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale regionale dei birrifici artigianali. c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare

 ²



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR. La proposta di legge contiene al suo interno la cd. sunset clause di matrice statunitense in luogo della consueta clausola valutativa (art. 12), con cui si determina la durata della legge e la possibilità di abrogazione automatica in assenza di valutazione intermedia sulla validità dell'intervento legislativo. d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. I destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono coloro che intendono aprire un birrificio artigianale, coloro che intendono lavorare in birrifici o nella filiera brassicola e coloro che già sono imprenditori del settore e che intendono ammodernare e migliorare la qualità della loro produzione. Destinatario indiretto è la collettività in quanto la legge ha come obiettivo la certificazione di qualità delle produzioni, la tracciabilità e la trasparenza della filiera, la messa in sicurezza anche alimentare dei prodotti e la massima fruibilità e conoscenza anche storico-culturale della birra artigianale.
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	La proposta di legge nasce dagli incontri formali e informali con gli operatori del settore produttivo campano e dalla necessità di verificare l'entità del fenomeno della produzione artigianale della birra in Campania. Una serie di iniziative di carattere aperto hanno permesso di conoscere il tessuto produttivo campano e ciò ha reso evidente come l'ordinamento regionale non abbia al suo interno una normativa che possa incentivare e ammodernare tale produzione che può fungere da volano per l'economia rurale e agricola in Campania.
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	L'opzione zero non è stata presa in considerazione in quanto non esistono nel panorama regionale odierno strategie e impianti normativi in grado di supportare e sostenere la filiera brassicola e della produzione di birra artigianale.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	Opzioni alternative all'intervento regolatorio non possono essere prese in considerazione perché gli imprenditori del settore non hanno una normativa esistente in grado di regolare la materia e tale assenza di un quadro regolatorio pesa anche per coloro i quali vogliano intraprendere un percorso di formazione professionale nel

³



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	settore.
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti I vantaggi sono per i destinatari indiretti e per tutto il sistema economico campano, in termini di accesso ai contributi, di fruibilità e trasparenza e di miglioramento della qualità della produzione e del prodotto finale. Una specifica menzione merita la promozione di corsi relativi alla conoscibilità degli effetti derivante dall'assunzione di birra e relativamente al bere responsabilmente. b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. L'opzione normativa prescelta innesca un circuito virtuoso in quanto permette la corretta e idonea allocazione delle risorse pubbliche nel contesto produttivo campano, in un quadro complessivo di maggiore conoscibilità e consapevolezza del prodotto. c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione L'impatto dal punto di vista degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese è pari a zero.
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovani	L'intervento regolatorio non impatta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Il riflesso sulle politiche giovanili è di tutta evidenza in relazione alla possibilità che le imprese siano incentivate a produrre sul territorio regionale. La presente legge impatta fortemente sul tessuto lavorativo giovanile e femminile in un quadro di forte incentivazione alle attività imprenditoriali di questo tipo.
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio L'attivazione dell'intervento è a carico della struttura amministrativa



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

regolamentazione	regionale competente. b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento L'intervento prevede l'istituzione di portale tematico, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene: • i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore; • una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali campani; • le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet; • le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale; • le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi; • l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione. c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Il controllo e il monitoraggio della legge è rimesso alla valutazione degli effetti della normativa insiti nella sunset clause. d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio La proposta di legge è corredata di una sunset clause di matrice statunitense in luogo della consueta clausola valutativa (art. 12), con cui si determina la durata della legge e la possibilità di abrogazione automatica in assenza di valutazione intermedia sulla validità dell'intervento legislativo.
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	L'intervento regolatorio rispetta i livelli minimi di regolazione europea.